

TRA GLI EMENDAMENTI APPROVATI- 25 MAGGIO 2017 ORE 06:00

Manovra correttiva 2017, via gli studi di settore: arrivano gli ISA

Carlo Nocera - Barusco, Nocera, Rovetti & Associati - Studio Legale e Tributario

Gli studi di settore cedono il passo agli indici di affidabilità fiscale - ISA, già a decorrere per il periodo d'imposta 2017. Si ha l'impressione, però, che nella sostanza si assista soltanto ad una modifica nominale, complice il mantenimento della identica "struttura" degli ormai svaporati strumenti di determinazione automatica di ricavi, compensi e volume d'affari. E per i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici resta la "raccolta" prioritaria con l'apposito (nuovo) modello previsto nelle dichiarazioni fiscali.

Il Bardo fece affermare a Giulietta che ciò che chiamiamo rosa anche con un altro nome conserva sempre il suo profumo: e, citazione romantica a parte, sarà così anche con gli "indici sintetici di affidabilità fiscale", di cui il Ddl di conversione del D.L. n. 50/2017 prevede l'anticipazione, ancorché per non tutte le attività economiche, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Leggi anche:

- [Studi di settore e ISA](#)

- [Nuovi indicatori di affidabilità per l'addio agli studi di settore](#)

L'inserimento dell'art. 9-*bis* nel corpo del decreto sancisce così l'avvento di questi indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta destinati a rappresentare la sintesi di indicatori elementari volti, secondo le intenzioni dell'Agenzia delle Entrate e della So.S.E., a verificare la **normalità** e la coerenza della **gestione aziendale o professionale**, anche con riferimento a diverse basi imponibili.

La "**fedeltà**" del contribuente al nuovo modello sarà poi espressa su una scala da 1 a 10, in termini di affidabilità fiscale riconosciuta a ciascun titolare di partita IVA: ottenere "buoni voti" potrà significare incassare quei benefit già conosciuti con gli studi di settore per i contribuenti "virtuosi" (ossia coloro i quali versano nella situazione concorrente di "congruità" e "coerenza").

L'accelerazione dell'avvento dei nuovi indici è decisamente brusca: difatti la norma stabilisce, in deroga al regime ordinario il quale prevede che entro il mese di gennaio di ciascun anno debbano essere individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici, che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate debba essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 50 (pertanto, entro circa la fine del mese di settembre).

Venendo alla "sostanza", e auspicando che non si ricominci daccapo con approcci del tipo "Fattore R di Student", "analisi multivariata" e amenità del genere, ma con un piglio di reale trasparenza su come viene realmente costruito lo strumento, si riscontrano le **medesime caratteristiche**, anche in termini di adempimenti, degli **studi di settore**.

Pertanto, spazio alla possibilità di adeguamento in dichiarazione di ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, al fine di raggiungere l'agognato posizionamento della scala di affidabilità, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, per poi vedersi riconoscere i diversi benefici previsti dalla legge.

Benefici che appaiono **variabili** in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale - vuoi

mettere avere un bel 9 al posto di uno striminzito 6 ... - e che si sostanziano come segue:

- a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità relativamente all'IVA per la **compensazione di crediti** non superiori a cinquantamila euro annui e alle imposte dirette e all'IRAP per un importo non superiore a ventimila euro annui;
- b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i **rimborsi IVA** per un importo non superiore a cinquantamila euro annui;
- c) l'esclusione della applicazione della disciplina delle **società non operative**;
- d) l'esclusione degli **accertamenti "analitico-induttivi"** tanto ai fini delle imposte dirette quanto ai fini Iva;
- e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'**attività di accertamento** con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo;
- f) l'esclusione della **determinazione sintetica del reddito complessivo**, valevole per le sole persone fisiche, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.

La norma prevede, però, che i benefici riguardanti le esclusioni dalla disciplina delle società non operative e dagli accertamenti analitico-induttivi, nonché l'anticipazione dei termini per l'esercizio dell'azione accertatrice, non trovino applicazione nel caso in cui il contribuente venga denunciato all'Autorità giudiziaria per uno dei **reati tributari** di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000.

Conferma, ovviamente, che i dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali, oltre che da altre fonti: con l'inevitabile ricaduta sui **professionisti contabili** chiamati a compilare i nuovi modelli e, si ritiene, alle prese anche con nuove informazioni rispetto a quelle attuali (che comunque saranno mantenute anche nelle nuove comunicazioni).

A questo punto, occorre solo attendere le novità e i primi test per il periodo d'imposta 2017, probabilmente già dal prossimo autunno: soltanto allora potremo dire che "a volte, ritornano ...".